

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (CVT)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

genertel

Prodotto: Genertel Protezione Motor

Data di aggiornamento: 10/2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Genertel S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali, con sede legale in Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste - ITALIA; recapito telefonico: +39.041.59.39.691; Sito Internet: www.genertel.it; indirizzo di posta elettronica: GTLPartners-Danni@genertel.it; indirizzo PEC: genertel@pec.genertel.it; ed è iscritta al numero 1.00012 dell'Albo delle imprese di assicurazione. Patrimonio netto della Società al 31/12/2025: 448.505.015 euro, di cui risultato economico del periodo: -36.685.071 euro. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet: <https://www.genertel.it/chi-siamo>.

Al contratto si applica la legge Italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le garanzie operano, se riportate nel *Modulo di Adesione* e se è stato corrisposto il relativo *Premio*, nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di copertura?" e in ogni caso nel limite dei *Massimali* e delle *Somme Assicurate* indicati in *Contratto*.

Furto e Incendio - Eventi naturali - Atti Vandalici ed eventi sociopolitici - Kasko temporanea: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la *Somma Assicurata* è il valore del *Veicolo* riportato nel *Modulo di Adesione*. Questo valore deve essere uguale all'importo indicato nella fattura d'acquisto e comprende l'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) solo se l'*Aderente* dichiara di non poterla detrarre.

Cristalli: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, il *Massimale* è di **1.000 euro per Sinistro e per Anno Assicurativo**.

Collisione Animali Selvatici: a integrazione di quanto indicato nel DIP danni, il *Massimale* è di **2.000 euro per Sinistro**. Il *Massimale* per i danni all'interno del *Veicolo* causati dal trasporto di animali vittime di incidenti stradali è di **250 euro per Sinistro**.

Collisione 5.000: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, il *Massimale* è di **5.000 euro per Sinistro**.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Furto e Incendio: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la garanzia prevede i seguenti *Scoperti* e *Minimi*:

- Zone territoriali 1 - 2: *Scoperto* 15% - *Minimo* 500 euro;
- Zone territoriali 3 - 4: *Scoperto* 15% - *Minimo* 1.000 euro;
- Zone territoriali 5 - 6: *Scoperto* 25% - *Minimo* 2.000 euro.

Genertel riduce lo *Scoperto* e il *Minimo* sopra indicati: (i) se l'*Aderente* fa riparare il *Veicolo* presso la *Rete Convenzionata*; (ii) in caso di *Perdita Totale*, se entro due mesi dal *Sinistro* l'*Aderente* riacquista o prende in leasing un altro veicolo presso lo stesso *Concessionario*. Gli *Scoperti* e *Minimi* ridotti sono:

- Zone territoriali 1 - 2 - 3 - 4: *Scoperto* 0% - *Minimo* 250 euro;
- Zone territoriali 5 - 6: *Scoperto* 10% - *Minimo* 1.000 euro.

Se il *Veicolo* è assicurabile solo con *Antifurto Satellitare* e l'*Aderente* non rispetta gli obblighi previsti, in caso di *Furto* totale Genertel applica i seguenti *Scoperti* e *Minimi* maggiorati:

- *Scoperto* del 35%, con un *Minimo* di 3.000 euro, se l'*Aderente* riacquista o prende in leasing un altro veicolo presso lo stesso *Concessionario*;
- *Scoperto* del 50%, con un *Minimo* di 3.000 euro, se l'*Aderente* non riacquista né prende in leasing un altro veicolo presso lo stesso *Concessionario*.

Eventi naturali: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la garanzia prevede i seguenti *Scoperti* e *Minimi* per gli eventi naturali diversi dalla grandine:

- Zone territoriali 1 - 2: *Scoperto* 15% - *Minimo* 500 euro;
- Zone territoriali 3 - 4: *Scoperto* 15% - *Minimo* 1.000 euro;
- Zone territoriali 5 - 6: *Scoperto* 25% - *Minimo* 2.000 euro.

Genertel riduce lo *Scoperto* e il *Minimo* sopra indicati: (i) se l'*Aderente* fa riparare il *Veicolo* presso la *Rete Convenzionata*; (ii) in caso di *Riparazione Antieconomica*, se entro due mesi dal *Sinistro* l'*Aderente* riacquista o prende in leasing un altro veicolo presso lo stesso *Concessionario*. Gli *Scoperti* e *Minimi* ridotti sono:

- Zone territoriali 1 - 2: *Scoperto* 10% - *Minimo* 250 euro;
- Zone territoriali 3 - 4 - 5 - 6: *Scoperto* 10% - *Minimo* 350 euro.

Per i danni da **grandine**, la garanzia prevede i seguenti *Scoperti* e *Minimi*, non applicati se l'*Aderente* porta il *Veicolo* presso la *Rete Convenzionata* e il danno è riparato solo con *Tecnica a Freddo* ("levabollì"):

- Zone territoriali 1 - 2: *Scoperto* 10% - *Minimo* 250 euro;
- Zone territoriali 3 - 4 - 5 - 6: *Scoperto* 10% - *Minimo* 350 euro.

Atti Vandalici ed eventi sociopolitici: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la garanzia prevede i seguenti *Scoperti* e *Minimi*:

- Zone territoriali 1 - 2: *Scoperto* 15% - *Minimo* 500 euro;
- Zone territoriali 3 - 4: *Scoperto* 15% - *Minimo* 1.000 euro;
- Zone territoriali 5 - 6: *Scoperto* 25% - *Minimo* 2.000 euro.

Genertel riduce lo *Scoperto* e il *Minimo* sopra indicati: (i) se l'*Aderente* fa riparare il *Veicolo* presso la *Rete Convenzionata*; (ii) in caso di *Perdita Totale*, se entro due mesi dal *Sinistro* l'*Aderente* riacquista o prende in leasing un altro veicolo presso lo stesso *Concessionario*. Gli *Scoperti* e *Minimi* ridotti sono:

- Zone territoriali 1 - 2: *Scoperto* 10% - *Minimo* 250 euro;
- Zone territoriali 3 - 4: *Scoperto* 10% - *Minimo* 350 euro;
- Zone territoriali 5 - 6: *Scoperto* 10% - *Minimo* 500 euro.

Cristalli: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la garanzia prevede una *Franchigia* di 100 euro. Se la riparazione o sostituzione del cristallo avviene presso un centro car-glass®, Genertel non applica la *Franchigia*.

Prodotto	
 Ci sono limiti di copertura?	
Collisione Animali Selvatici: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la garanzia non opera se il conducente del <i>Veicolo</i> riceve una sanzione per non essersi fermato e non aver fatto il possibile per soccorrere l'animale ferito. La garanzia prevede una <i>Franchigia</i> di 250 euro, che <i>Genertel</i> riduce a 100 euro nei seguenti casi: (i) se l'<i>Aderente</i> fa riparare il <i>Veicolo</i> presso la <i>Rete Convenzionata</i>; (ii) in caso di <i>Riparazione Antieconomica</i>, se l'<i>Aderente</i> acquista o prende in leasing un altro veicolo presso lo stesso <i>Concessionario</i> entro due mesi dal <i>Sinistro</i>. Collisione 5.000: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la garanzia prevede i seguenti <i>Scoperti</i> e <i>Minimi</i>: • Zone territoriali 1 – 2: <i>Scoperto</i> 15% - <i>Minimo</i> 750 euro; • Zone territoriali 3 – 4: <i>Scoperto</i> 15% - <i>Minimo</i> 1.000 euro; • Zone territoriali 5 – 6: <i>Scoperto</i> 25% - <i>Minimo</i> 2.000 euro. <i>Genertel</i> riduce lo <i>Scoperto</i> e il <i>Minimo</i> sopra indicati: (i) se l'<i>Aderente</i> fa riparare il <i>Veicolo</i> presso la <i>Rete Convenzionata</i>; (ii) in caso di <i>Perdita Totale</i>, se entro due mesi dal <i>Sinistro</i> l'<i>Aderente</i> riacquista o prende in leasing un altro veicolo presso lo stesso <i>Concessionario</i>. Gli <i>Scoperti</i> e <i>Minimi</i> ridotti sono: • Zone territoriali 1 – 2: <i>Scoperto</i> 10% - <i>Minimo</i> 500 euro; • Zone territoriali 3 – 4: <i>Scoperto</i> 10% - <i>Minimo</i> 600 euro; • Zone territoriali 5 – 6: <i>Scoperto</i> 15% - <i>Minimo</i> 1.000 euro. Kasko temporanea: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la garanzia prevede i seguenti <i>Scoperti</i> e <i>Minimi</i>: • Zone territoriali 1 – 2 – 3 – 4: <i>Scoperto</i> 15% - <i>Minimo</i> 1.000 euro; • Zone territoriali 5 – 6: <i>Scoperto</i> 15% - <i>Minimo</i> 1.500 euro. <i>Genertel</i> riduce lo <i>Scoperto</i> e il <i>Minimo</i> sopra indicati: (i) se l'<i>Aderente</i> fa riparare il <i>Veicolo</i> presso la <i>Rete Convenzionata</i>; (ii) in caso di <i>Perdita Totale</i>, se entro due mesi dal <i>Sinistro</i> l'<i>Aderente</i> riacquista o prende in leasing un altro veicolo presso lo stesso <i>Concessionario</i>. Gli <i>Scoperti</i> e <i>Minimi</i> ridotti sono: • Zone territoriali 1 – 2 – 3 – 4: <i>Scoperto</i> 10% - <i>Minimo</i> 750 euro; • Zone territoriali 5 – 6: <i>Scoperto</i> 10% - <i>Minimo</i> 1.000 euro.	
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto assicurativo "Genertel Protezione Motor" è una <i>Polizza Collettiva</i> ad adesione facoltativa, che si rivolge a chi esprime il bisogno di protezione dei beni. Gli <i>Aderenti</i> possono essere Persone Fisiche, Imprese o altri Enti che desiderano assicurare i <i>Rischi</i>, diversi dalla responsabilità civile obbligatoria, collegati alla circolazione del <i>Veicolo</i>. Il prodotto è destinato a chi acquista o prende in leasing, presso un <i>Concessionario</i> convenzionato con il broker <i>Acrisure Italia</i>: (i) un'<i>Autovettura</i> a uso privato, oppure (ii) un <i>Autocarro</i> fino a 35 quintali a uso privato, o uso conto proprio, o uso conto terzi. <i>Genertel</i> assicura i veicoli nuovi, usati o <i>Km Zero</i>, solo se sono immatricolati in Italia. Non sono assicurabili i veicoli: (i) di marca Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Ferrari, Lamborghini, Lotus, Maserati, McLaren, Mercedes, Porsche, Rolls Royce, Volkswagen; (ii) nuovi e/o <i>Km Zero</i> marca Kia, Hyundai, Tesla; (iii) con più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione, calcolati alla scadenza del <i>Contratto</i>; (iv) con targa estera, senza targa o con targa prova; (v) adibiti al trasporto di sostanze pericolose A.D.R. (ad esempio sostanze infiammabili, esplosive, velenose o tossiche, corrosive ecc.); (vi) adibiti a uso taxi, scuola guida, noleggio (con o senza conducente) o trasporto passeggeri (pullman, autobus, minibus, ecc.). Alcuni veicoli sono assicurabili solo se installano un <i>Antifurto Satellitare</i>. Hanno questo vincolo i veicoli con un valore di acquisto superiore a 50.000 euro e quelli che circolano nelle province della Puglia, della Campania, della Calabria o nella provincia di Catania, a prescindere dal loro valore di acquisto. I veicoli con valore di acquisto superiore a 190.000 euro possono essere assicurati solo se <i>Genertel</i> dà la sua autorizzazione esplicita.	
 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione: sono previsti costi di intermediazione a carico dell'<i>Aderente</i> pari in media al 57,03% del <i>Premio</i> imponibile.	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • tramite il sito internet di <i>Genertel</i> www.genertel.it, nella sezione reclami; • via e-mail all'indirizzo reclami@genertel.it; • via posta inviata a Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati 23 - 00187 Roma. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, <i>PEC</i>: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo <i>PEC</i> genertel@pec.genertel.it o presso la Sede Legale di <i>Genertel</i> . È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita facoltativa tramite richiesta del proprio avvocato a <i>Genertel</i> .
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È inoltre possibile attivare: • Procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere: è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul <i>Premio</i> imponibile è del 13,50% (di cui 1% addizionale antiracket-antiusura).

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni , nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi , sono previsti termini inferiori, indicati nella tabella , consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: oblio-oncologico.pdf.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del <i>Contraente</i> o dell' <i>Assicurato</i> ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE LE POLIZZE ATTIVE E LE GARANZIE ACQUISTATE; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI; RICHIEDERE L'APERTURA DI UN SINISTRO; CONSULTARE E SCARICARE IL SET INFORMATIVO. IL SERVIZIO È GRATUITO.